

proposta di legge n. 249

a iniziativa del Consigliere Marinelli

presentata in data 27 settembre 2012

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34:
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI GRUPPI CONSILIARI”

Signori Consiglieri,

La nostra Assemblea legislativa, pur attestandosi fra quelle più parsimoniose del Paese, sia in valore assoluto sia pro capite, può ancora migliorare e proseguire nel processo di autoregolamentazione già avviato in questa prima metà di legislatura.

Il clima di antipolitica vorticosamente sviluppatosi non può tuttavia “far di tuttata l’erba un fascio”: occorre, in questa fase, certificare esternamente le spese dei gruppi consiliari cosicché tutto sia alla luce del sole, ci sia più informazione e non si inneschino demagogiche campagne anche contro chi fa del denaro pubblico un uso misurato ed equilibrato.

Per questo la presente proposta di legge prevede che le spese dei gruppi siano non più sottoposte ad un “autocontrollo interno” ma certificate da revisori dei conti esterni.

Tali revisori non dovranno essere nominati dalla politica ma estratti a sorte dall’albo dei revisori dei conti e avranno diritto di accesso alla documentazione amministrativo contabile dei gruppi. Il collegio di tre revisori così costituito durerà in carica tre anni e i suoi componenti non potranno essere immediatamente rinnovabili.

Infine il rapporto sulle spese di ciascun gruppo dovrà essere pubblicizzato attraverso il sito web dell’Assemblea legislativa così da poter essere facilmente consultabile da ogni cittadino.

Art. 1

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Collegio dei revisori per il controllo del rendiconto dei gruppi)

1. L'Ufficio di presidenza approva la rendicontazione di cui all'articolo 2, comma 2, entro il 30 marzo di ogni anno previo parere del Collegio di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Consiglio regionale il Collegio dei revisori dei conti che esprime parere sui rendiconti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2, comma 2, e sulla regolare gestione dei fondi loro assegnati, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Ufficio di presidenza.

3. Il Collegio, al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 2 ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa contabile dei gruppi.

4. Il Collegio è composto da 3 membri nominati mediante sorteggio dall'Ufficio di presidenza tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

5. I componenti del Collegio eleggono al suo interno il Presidente.

6. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti non sono immediatamente rinnovabili. Il Collegio rimane comunque in carica fino alla nomina del nuovo.

7. Qualora il Collegio riscontri irregolarità amministrativo-contabili dei rendiconti dei gruppi, l'Ufficio di presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi sia sospeso fino a quando permangono le cause di tale sospensione.

8. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 7 deve sanare le irregolarità entro quindici giorni e chiedere che l'Ufficio di presidenza si pronunci in ordine alla regolarizzazione e all'avvenuto adempimento.

9. L'Ufficio di presidenza decide, sulla base del rapporto del Collegio, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo.

10. La rendicontazione dei gruppi a seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza è pubblicata nel sito web.

11. Ai membri del Collegio spetta una indennità annua di 3500 euro.”.

Art. 2

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita a decorrere

dall'anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 3

1. In sede di prima applicazione il Collegio è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.